

LE SANZIONI E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DAL 2016

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158* sia al sistema sanzionatorio dei tributi che al ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 471 del 1997 e art. 13 D.Lgs. n. 472 del 1997), **a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono cambiate sia le sanzioni applicabili in caso di accertamento dei tributi (Tabella 1), sia le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso (Tabella 2).**

**TABELLA 1
SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI**

TERMINE	SANZIONE
Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento	1 % giornaliero (1/15 del 15% per giorno di ritardo)
Entro 90 giorni (<i>rectius</i> dal 15° al 90°giorno) dal termine previsto per il versamento	15%
Decorsi 90 giorni (<i>rectius</i> dal 91° in poi) dal termine previsto per il versamento	30%

**TABELLA 2
SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO**

TIPOLOGIA RAVVEDIMENTO	TERMINE PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
SPRINT	Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento	1/10 del 1% per giorno di ritardo	0,1% giornaliero
BREVE	Entro 30 giorni (<i>rectius</i> dal 15° al 30°giorno) dal termine previsto per il versamento	1/10 del 15%	1,5%
MEDIO	Entro 90 giorni (<i>rectius</i> dal 31° al 90°giorno) dal termine previsto per il versamento ovvero dal termine di presentazione della dichiarazione se si tratta di regolarizzazione di omissioni o di errori commessi in dichiarazione	1/9 del 15%	1,67%
LUNGO	Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione periodica	1/8 del 30%	3,75%
DOPO UN ANNO	Entro 3 anni dal termine previsto per il versamento o dal termine di presentazione della dichiarazione periodica	1/6 del 30%	5%

Si ricorda che per il perfezionamento del ravvedimento il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il tasso legale da applicare per il calcolo degli interessi è pari allo 0,2% (D.M. 15 dicembre 2015).